

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

Prot.n. 1922

1 MAR. 1956

Ufficio Amm.vo

Brindisi, li.....

OGGETTO: Comunicazione

mi spiace doverle comunicare che la
sua istanza del 26 Gennaio 1956intesa
ad ottenere l'assegnazione in locazione di
un alloggio in FASANO non e' sta-
ta accolta perche' lo stato di famiglia e'
intestato ad altra persona.

COMITATO URBANO FASANO

Sig. Natoli Angelo fu Vito

Via S. Elia 12

F A S A N O

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot.n. 914

Brindisi, 11. 4/10/1956

AL SIG. RA Mariol: Angela

2° Lotte Case Popolari - Via per la Salva

P A S A N O

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento tenuto in fitto da V.S.-

**IL PRESIDENTE
(Con. te Ubaldo VALLARINO)**

13.9.1965
L. Indisi.....

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

S E D E

e p. c.

ALL'UFFICIO INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale -

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 24.213.- versato dal Sig. Natali Angela 13.9.1956.....

Tale somma dovrà essere versata, ~~a no-~~
~~lla~~ ~~coll'~~interessato ~~ed a mezzo dell'allegato bol-~~
~~lettino di c/c., per fitti arretrati.~~ ~~avendo~~
~~risultato l'alloggio.~~

MI/ta. -

Farano L. 3° 1/H
Set. 469 / C. P.

Mand. n. 220
del 5.10.65

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. NAPOLI ANGELO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. I del 30 lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 1350 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 28.710

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto, 19 63

DENUNZIANTE (7),

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. 1350 folio 1350 registro Atti 1350, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

(1101211) B. 1 del 1963, 1. Imp. Poll. Stato - G. C. (G.)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.
Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 1902)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritti (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimoranti (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

o e ed il
convenzioni fra essi denunzianti (3)

Sig.

NATOLI ANGELA

hanno avuto

convenzioni che (4) 10-8-62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. A/1 del 3° lotto

Designazione delle cose locate: da Case Popolari nel Comune di FASANO

dat 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

L. 7350- mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 326.

BRINDISI

A add

27 Agosto

62

19

IL DENUNZIANTE (7)

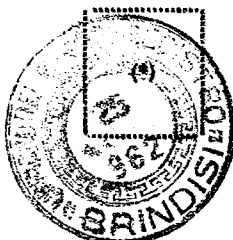
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25-AGO-1962 19 al N. 2294

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Det. Dele. Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti ^o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant ^e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ^odi avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi ^edenunzianti ^e(3) ed il

Sig. NATOLI Angela

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.350 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

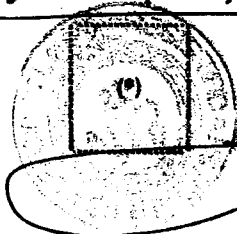
Com.te Ubaldo VALLARINO

Registrata la presente denuncia, add. 27 Agosto 19 60 al N. 802

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centocinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. NATOLI Angela

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

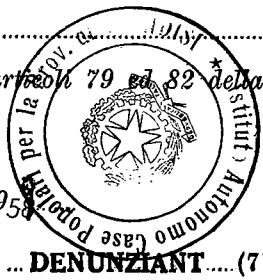
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.350 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1958



I DENUNZIANTE (7)

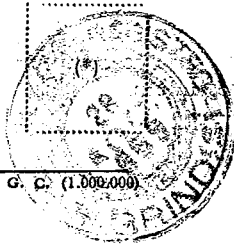
PRESIDENTE
(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1958 al N. 114

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Ceotonelli

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE
G. CALASSO

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

 (§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Natali Angelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di Fiano

Durata della locazione dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti L. 3.350 mensili anticipate 3.350

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1971

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Vato Angela

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1/A del 3° Lotto.
di case popolari nel Comune di JERANO

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 7350 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57...

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. 1482

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1000000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

380292

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

--o--

I. A. C. P. ~~B. P. R.~~

PROT. N. 2283

Brindisi, li 23 NOV. 1959

Rione.....

Pervenuta il

Isolato.....

Registrata al n.....

Alloggi.....

Firma del Funzionario

Stanze n.....

.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto NATOLI ANGELA

nato a Fasano il 6/9/922 domiciliato a
Fasano

..... Via Per la Selva N° Rione C

Isolato 3° scala E Piano Rial. Quartino

chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal 10/9/1956 composto di N° 3°

vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del

2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa

che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
Rione (1) e composto di N° vani ed accessori,

in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

~~è~~ - non è

a) che

il proprio coniuge Sig. Natoli Angela ~~è~~ - non è (2)
proprietario nel Comune di Fasano di altra abitazione

./.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig....Natoli.Angela.....~~ha~~ - non ha(2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950,n.715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig.....Natoli.Angela.....~~fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge,e
~~che usufruisca~~ - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
..1). Natoli.Angela.....	6/9/922.	...Capo famiglia.....
..2). Galasso.Nicola.....	29/4/942	...figlio.....
..3). " Filomena.....	5/11/946	...".....
..4). " Vito.....	9/9/949	...".....
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti:(3)

.....
Natoli Angela - reddito annuo - L.400.000
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta=
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre,a
richiesta dell'Istituto,la documentazione a comprova delle sue di=
chiarazioni.

./.

- (2) Cancellare la parte che non interessa
(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo ~~in unica soluzione ovvero~~ (2) in non oltre 20 anni e precisamente in²⁰..... anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%.

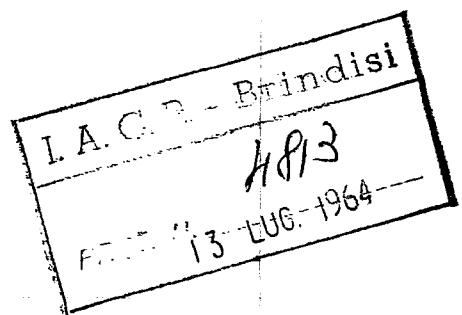
Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal ..10. Settembre.1956.....

Allega ricevuta n°...ko.... vaglia postale di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non separato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.....

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

Data ..Fasano, lì 21. Novembre 1959

.....*Naboli Angela*.....
(firma per esteso)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

In riferimento alla Racc.n^a4174 Prot.N^a4210 del
20 giugno 1964, la sottoscritta NATOLI ANGELA fa
presente a codesto On.le ISTITUTO che intende liqui-
dare il valore residuo dell'alloggio da lei stessa
tenute in locazione in n^a 20 (venti) anni.

F.TO

Natoli Angela

Fasano, li 11 luglio 1964

A
[Signature]

[Signature]

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in FASANO alla Via A. Grandi
N. 2 Scala E Int. 1 Vani utili N. 3 ed accessori — Vani legali N. 5
caratteristici 4,90

Concessionario: Sig. Ra NATOLI ANGELA

Contratto di cessione in data 1° Gennaio 1965 N. _____ di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. 2.200.861

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 660.258 -

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni 24 L. 44.017 L. 704.275

Costo di cessione L. 1.496.586

Eventuali anticipi L. _____

Differenza definitiva da scontare L. 1.496.586

Periodo di ammortamento _____ anni 20

Tasso 5 %

Rata annua 0,08024259 x 1.496.586 L. 120.090

Rata mensile _____ x _____ L. 10.008

Decorrenza dal 1.1.1965 al 1.1.1985

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. _____ intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 10.008

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 3048

2) canone acqua mensile L. 800

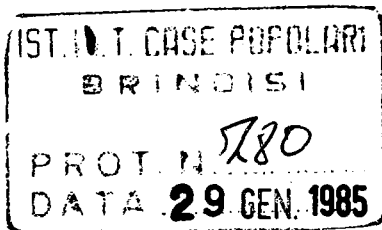
3) illuminazione scale e cortili L. 200

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. _____

TOTALE L. 4048

TABELLA AMMORTAMENTO

Unità di tempo in anni	ANNUALITA'		Valore da ammortizzare	Destinazione della rata annua costante di L.120090		Valore ammortizzato	Valore residuo da ammortizzare
	dal	al		Quota interesse	Quota ammortamento capitale		
1	10/1/1965	10/1/1966	L. 496.586	74.829	45.261	45.261	L. 451.325
2	10/1/1966	10/1/1967	L. 451.325	72.566	47.524	92.785	L. 403.801
3	10/1/1967	10/1/1968	L. 403.801	70.190	49.900	142.685	L. 353.901
4	10/1/1968	10/1/1969	L. 353.901	67.695	52.395	195.080	L. 301.506
5	10/1/1969	10/1/1970	L. 301.506	65.075	55.015	250.095	L. 246.491
6	10/1/1970	10/1/1971	L. 246.491	62.324	57.766	307.861	L. 188.725
7	10/1/1971	10/1/1972	L. 188.725	59.436	60.654	368.515	L. 128.071
8	10/1/1972	10/1/1973	L. 128.071	56.403	63.687	432.202	L. 064.384
9	10/1/1973	10/1/1974	L. 064.384	53.219	66.871	499.073	997.513
10	10/1/1974	10/1/1975	997.513	49.875	70.215	569.288	927.298
11	10/1/1975	10/1/1976	927.298	46.365	73.725	643.013	853.573
12	10/1/1976	10/1/1977	853.573	42.678	77.412	720.425	776.161
13	10/1/1977	10/1/1978	776.161	38.808	81.282	801.707	694.879
14	10/1/1978	10/1/1979	694.879	34.744	85.346	887.053	609.533
15	10/1/1979	10/1/1980	609.533	30.477	89.613	976.666	519.920
16	10/1/1980	10/1/1981	519.920	25.996	94.094	1070.760	425.826
17	10/1/1981	10/1/1982	425.826	21.291	98.799	1169.559	327.027
18	10/1/1982	10/1/1983	327.027	16.351	103.739	1273.298	223.288
19	10/1/1983	10/1/1984	223.288	11.164	108.926	1382.224	114.362
20	10/1/1984	10/1/1985	114.362	5.728	114.362	1496.586	-----



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI
CASIMIRO N°27

B R I N D I S I

Il sottoscritta, Natoli Angela -assegnataria di un alloggio popolare a riscatto -sito in Fasano alla via A.Grandi-Sc/E- Int.1, avendo ultimato di pagare le rate ammortamento del prezzo di cessione in data--18/12/1984 giusta contratto stipulato presso il Notaio Dr. Vincenzo Loiacono in data 19/11/1964 Rep.n.64334/3732, e registrato a Brindisi il 20/11/1964 al N°4489 mod.II.

- Chiede -

a codesto Spett.le Istituto, il rilascio della quietanza liberatoria.

In Attesa per quanto richiesto, ringrazia ed ossequia distintamente.

FASANO 25/1/1985

Natoli Angela

Le Soldato per intero il prezzo di cessione

4-2-85 Ant

AL SERVIZIO AMM/NO

del 1130
- 2 FEB 1965

**SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA**

e p.c.

-AL DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I
-ALLA SIG.RA NATOLI ANGELA
Via A. Grandi
F A S A N O

**Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà
e rilascio di quietanza liberatoria per l'alloggio popolare
sito in Fasano - Lotto 3°- Sc/E - Int. 1 - piano R. - Via A.
Grandi-**

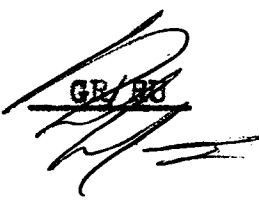
Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto nonché al rilascio del relativo atto di quietanza poichè l'assegnataria in indirizzo ha versato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa in data 14/11/1964 - Rep. n.64334/3732 e registrato a Brindisi il 19/11/1964 al n. 4489 - mod. II .

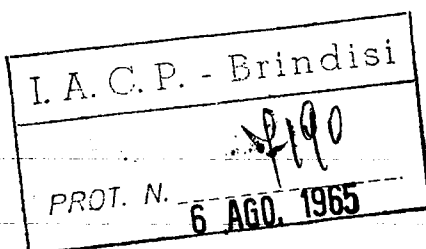
Distinti saluti.

ALL. n. 1

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)


GR/BU





Fasano, 5 agosto 1964

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

In data 1 gennaio 1965 firmai il contratto per il riscatto della casa popolare a cui abito, via A. Grandi Sc.E Int. 1^a chiedo che mi venga restituito la somma di L.25.140 (venticinquemilacentoquaranta) che il sottoscritto versò in data 10/10/1958 come deposito per 3 mesi di fitto in anticipo.

Katol. Angela

Scr. 469

Si

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1)..... dell'appartamento sito in.....

via n. piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola di arte e che i sottoe-

lencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

Natali Angela

(1) Locatario o Assegnatario

[illegible]

Brandisi, 11

AL 518. *Matochi Angela*
Via *L. Elia n. 321*

- Hasano -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via fer. L. Selva..... lotto 3² scala A..... interno 1.....-

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali *4.90*

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però; dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 33-985 = come appresso dovute:

e) mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10 OTT. 1956

L. 1.500 vano x vani 4.90 L. 350-

b) canone consumo acqua normale

c) contributo nell' spese di illuminazione totale £ 38-

d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di affitto) L. 24.213 -

e) deposito spese contrattuali

f) L.G.E. 3% su a)

2014/5/5

In sede di contratto La saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

8 SET. 1956

Non presentandosi entro il 15.12.1950 esigente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Conte ~~Ubaldo~~ VALLARINO)

La sottoscritta dichiara di conoscere
lo stato dei lavori relativi agli allaccia-
menti idrico, fognario ed elettrico e di
avere senza riserve l'appuntamento

Rinovo li 6 settembre 1956

Natoli Angela



MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI CERTIFICATO

(IN CARTA LIBERA)

Al nome di (cognome e nome) Natoli Angela
(di o fu) == (e di o fu) ==
nata il 6 settembre 19 22 in Fasano
circondario (o stato di) Brindisi
si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) _____
per (motivo della richiesta) assegnazione case popolari
Data 19 gennaio 195 6

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Brindisi



IL SINDACO

CERTIFICATO

Penale Generale

TRIBUNALE DI Brindisi

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò e sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA

19 GEN. 1956



IL SEGRETARIO

(Firma)



COMUNE DI FASANO

1.° 50h

Diritti segret. L. 10

Diritti urgenza L. 10

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che Natoli Angela nata a Fasano il 6/9/1922 occupa
la casa sita in via S. Elia 32 dal 19/9/1950:

In fede si rilascia in carta libera assegnazione case popolari

il 19 gennaio 1956

IL SINDACO

La sottoscritta Natoli Angela fu Vito, dichiara di occupare
l'appartamento dove attualmente abita sin dal giorno 19/9/1950

Con osservanza

Natoli Angela

Natoli Angela



Illmo Signor
Sindaco

Fanno

La sottoscritta Natalina
chiede alla S. V. Illma chiedo
la visita dell'Ufficio Sanitario
per accertare che la propria abitazione
in via S. Elia N. 32 è umida
ed inadatta per abitazione.

Con ossequio

Fanno, 20-1-1952

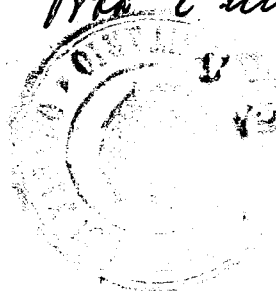
Natalina Angela

20-1-56

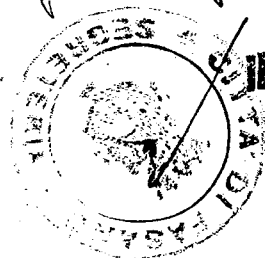
all'ufficiale Sanitario
Sede

La casa in via S. Elia 22
per infiltrazione d'umidità
è inabitabile

per competenza



[Handwritten signature]



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Elenco dei documenti

- 1°) Domanda**
- 2°) certificato del Casellario Giudiziale;**
- 3°) situazione di famiglia con attestazione catastale**
- 4°) dichiarazione di cui risulta di abitare da almeno 2 anni nella casa in cui si è attualmente;**
- 5°) certificato di residenza**
- 6°) certificato del Sindaco attestante che nella casa ove abita risiede dal 19/9/1950**
- 7°) Assegno del Bando di Napoli intestato All'Ente.**
- 8) certificato sanitario per umidità dell'abitazione occupata.**

34
I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

26 GEN. 1956

All'Ente Autonomo Case Popolari

Via Casimiro 9

Brindisi

Fasano

La sottoscritta Natoli Angela fu Vito, chiede
che gli venga assegnato un appartamento di case
popolari, alle condizioni trattate dal bando affis-
so in questo Comune.

Alliga alla presente domanda l'elenco in duplice
copia dei documenti richiesti.

Con osservanza

Natoli Angela. =

Natoli Angela

Via S. Elia 12

Fasano

Fasano, li 24 gennaio 1956

[Handwritten mark]